

REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale
Il Presidente

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
ROMA

Oggetto: art. 3 septies del D.Lgs 152/2006: interpello in materia ambientale in riferimento al riconoscimento End of Waste (E.o.W.) ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/06. Impianti orafi presenti in Regione Toscana.

Visto l'art 3 septies del D.Lgs 152/2006 che introduce la possibilità di inviare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale, si chiede interpretazione della procedura per il riconoscimento dell'E.o.W. ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. n. 152/2006.

Per disporre di un quadro normativo di riferimento completo, oltre ai contenuti dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, è opportuno prendere in considerazione anche le linee **Guida SNPA 41/2022**, laddove in particolare:

- a **pagina 6** è riportato: Non rientrano nel campo di applicazione della presente linea guida i semilavorati, i sottoprodotti e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi). Lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l'attività di recupero dei rifiuti bensì la produzione di un bene.

- a **pagina 23: al paragrafo 4.1 APPROFONDIMENTI POSSIBILI NELL'ISTRUTTORIA TECNICA FINALIZZATA AL RILASCIO DEL PARERE TECNICO E.o.W. CASO PER CASO** è riportato: come specificato all'art. 184-ter, comma 3 "In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269". Quando le istanze del proponente facciano riferimento alle condizioni tecniche di recupero disciplinate da tali decreti, ai fini del rilascio del parere E.o.W. caso per caso da parte delle Agenzie/ISPRA, le disposizioni di cui ai citati decreti, possono essere prese come riferimento tecnico, nelle valutazioni istruttorie finalizzate all'espressione del parere tecnico E.o.W. caso per caso per il rilascio delle autorizzazioni, anche valutandole ed adattandole in considerazione delle novità tecnologiche intervenute e delle istanze dei proponenti (come previsto dall'art. 3, comma 1 del DM 05/02/1998). La struttura dei suddetti criteri ministeriali trova, infatti, per diversi aspetti, una corrispondenza nei criteri dettagliati introdotti nel comma 3 dell'art. 184-ter, come si può evincere dalla tabella 4.2 che segue ...omissis

Sulla base della normativa sopra richiamata, la Regione Toscana, sul tema della fine rifiuto, si è espressa distinguendo i casi che hanno richiesto l'applicazione dell'art. 184 ter del D. Lgs. n. 152/2006 dai casi di esclusione dalla disciplina contemplati dalle Linee Guida SNPA.

Per esemplificare si segnala che la Regione Toscana:

- ha effettuato il riconoscimento dell'End of Waste sull'Ammendante Compostato Misto, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/06, per l'attività di recupero della frazione organica di rifiuti proveniente da raccolta differenziata;

- ha ritenuto di non applicare la disciplina dell'End of Waste ai sensi dell'articolo 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 sul cemento per la cui produzione sono stati impiegati CSS rifiuto ed altri rifiuti sostitutivi di materie prime nel mix in ingresso al forno, con l'ottenimento di un prodotto finito non direttamente riconducibile ai singoli componenti.

Il caso specifico su cui è più controversa l'applicazione delle condizioni di fine rifiuto riguarda gli impianti di recupero rifiuti (R4/R8) per produrre metalli preziosi (rodio, iridio, palladio, oro, platino, rutenio, argento), anche per la sovrapposizione di norme specifiche, quali il D.Lgs. n.251/99 e il D.P.R. n. 150/2022, relative al comparto orafo, che definiscono le materie prime come ad esempio i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle forme quali verghe, ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione e stabiliscono i titoli legali da garantire a fusione.

Alla luce delle norme di cui sopra e ad alcune tipologie di Materie Prime Seconde (Materiale non rifiuto) di cui al D.M. 05/02/1998, si assiste, per le attività di trattamento di rifiuti contenenti metalli preziosi, a due flussi in ingresso agli impianti:

- rifiuti solidi destinati ad incenerimento e/o a macinazione, fusione e separazione dei singoli metalli; rifiuti liquidi;
- Materiale non rifiuto, essenzialmente in forma di verghe metalliche, a vario titolo di metalli preziosi.

I materiali in uscita da questi cicli di trattamento sono lingotti, metalli puri in scaglie o in polvere ed anche catalizzatori, preparati per galvanica, sali ed altre forme commerciali.

Per detti impianti di recupero si pone quindi la questione dell'applicabilità o meno dell'art. 184 ter del D.Lgs. n.152/06 ed eventualmente su quali materiali, prodotti da questi impianti, sia necessaria l'espressione da parte dell'Autorità Competente per il riconoscimento dell'End of Waste ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/06.

Tutto ciò premesso e rappresentato con riferimento agli impianti di recupero dei rifiuti per l'ottenimento di metalli preziosi, fermo restando che il riconoscimento dell'End of Waste da parte della Regione Toscana deve avvenire con parere obbligatorio e vincolante di ARPAT, si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. la normativa di riferimento prende in esame il caso di riconoscimento di End of Waste per un materiale che rimane all'interno dello stesso ciclo produttivo nella medesima installazione ?

50100 Firenze Piazza del Duomo 10
055/4384820
eugenio.giani@regione.toscana.it

2. sul metallo puro (ad esempio lingotto d'oro puro) considerabile di per sé un bene in quanto non necessariamente rilavorato, è da ritenersi NON applicabile l'iter per il riconoscimento dell'End of Waste ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, in quanto il rifiuto è impiegato in sostituzione di una materia prima? Nel caso che detti impianti arrivino a produrre (utilizzando il metallo puro) catalizzatori, preparati per galvanica, sali ed altre forme commerciali, è da prevedersi il riconoscimento dell'End of Waste su detti prodotti?

3. con riferimento al comparto orafo, per il quale trovano riferimento il D.P.R. n.150/2002 e il D. Lgs. n.251 del 22.5.1999, sono applicabili i criteri per riconoscere End of Waste ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. n.152/06 anche se i materiali prodotti, ad esempio le verghe, sono inviate ad un impianto a ciclo completo che tratterebbe, unitariamente alle stesse, anche rifiuti?

Ringraziando per la collaborazione porgiamo distinti saluti.

Eugenio Giani



